



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 1286/DecA/33 del 29.09.2014

Oggetto: Disposizioni di attuazione della Deliberazione di Giunta n 31/2 del 5.08.2014 in merito alla prosecuzione della sperimentazione dell'utilizzo di R.O.V. per la perlustrazione dei banchi di corallo, al giornale di bordo e in materia di tracciabilità del corallo rosso prelevato nelle acque territoriali della Regione Autonoma della Sardegna.

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTO il D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura. Pubblicato nella G.U. 19 marzo 2004, n. 66;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 15, sull'organizzazione della regione e degli Assessorati;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1286/DECA/33

DEL 29.09.2014

dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii., "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";
- VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004 n. 153 e ss.mm.ii. "Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima". Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 2004, n. 145;
- VISTO il Decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 271" Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485". (Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185, S.O.);
- VISTO il Decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 298 "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca".(Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 1999, n. 201);
- VISTO il Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.);
- VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2002, n. 218 "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera (Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2002, n. 231) e in particolare l'art. 8 (imbarco di ricercatori);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1286/DECA/33

DEL 29.09.2014

- VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26) e in particolare l'articolo 10 lettere h) i).
- VISTA la Decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998 relativa all'adesione della Comunità Europea alla Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo (CGPM);
- VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 e in particolare gli articoli 17 (notifica preventiva), 43 (porti designati) e 58 (tracciabilità);
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- VISTO il Decreto ministeriale del 10 novembre 2011 finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1286/DECA/33

DEL 29.09.2014

responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;

- VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del 28 dicembre 2011 (così come modificato dal decreto 29 maggio 2012) relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTA la Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10672 del 16.04.2012 inerente il Regolamento (CE) n. 1343/2011;
- VISTE le LL.RR. 5 luglio 1979, n. 59 e 30 maggio 1989, n. 23, riguardanti la regolamentazione della pesca del corallo;
- VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12";
- VISTO il Decreto del Presidente n. 37 del 14.3.2014, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale." e, in particolare, le disposizioni dell'articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i componenti della Giunta regionale, la signora Elisabetta Giuseppina Falchi, nata a Oristano il 24/10/1964, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1286/DECA/33

DEL 29.09.2014

- VISTA la Raccomandazione GFCM/35/2011/2 sullo sfruttamento del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo e in particolare il punto 2 e 3 della raccomandazione relativi al divieto di utilizzo di Remotely Operated underwater Vehicles (R.O.V.) per lo sfruttamento del corallo rosso;
- VISTA la Raccomandazione GFCM/36/2012/1 sullo sfruttamento del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo che prevede tra l'altro, in attesa dello sviluppo di un piano adattativo regionale di gestione per il Mediterraneo, la necessità di istituire un limitato numero di porti designati e di trovare dei minimi standard comuni per la raccolta, quali la profondità minima di raccolta e la taglia minima di prelievo;
- VISTO il progetto di ricerca dal titolo: "Misure gestionali volte al ripopolamento degli stock di corallo rosso (*Corallium rubrum* L., 1758)" del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (DI.S.V.A. ex D.B.A.E.) dell'Università degli studi di Cagliari di cui al Decreto dell'Assessore dell'agricoltura n.3189/DecA/108 del 19.12.2008;
- VISTA la convenzione del 11 marzo 2011 (rep. n. 8, prot. n. 1377 del 24.03.2011) - e l'allegato programma operativo e ss.mm.ii.- tra Argea Sardegna e il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (DI.S.V.A.) inerente l'attuazione del sopra citato progetto di ricerca;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/2 del 5.08.2014, concernente "Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59. Regolamentazione della pesca del corallo per l'anno 2014. Approvazione Direttive" (pubblicata sul B.U.R.A.S. bollettino n. 40 del 4.09.2014);
- RICHIAMATO il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1030 GAB/DecA/23 del 8.08.2014 "L.R. 5.7.1979, n. 59. – Art. 4, Disposizioni sulla pesca del corallo per l'anno 2014 nelle acque territoriali prospicienti il territorio



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1286/DECA/33

DEL 29.09.2014

della Regione Autonoma della Sardegna” (pubblicato sul B.U.R.A.S. supplemento straordinario n.46 al bollettino n. 40 del 21.08.2014);

- VISTE le manifestazioni di interesse a partecipare alla sperimentazione dell'utilizzo di R.O.V. (*Remotely Operated Vehicles*) per la ricerca dei banchi di corallo rosso solo in presenza di osservatori a bordo delle unità da pesca autorizzate, nell'ambito di progetti di ricerca scientifica, così come dichiarato nel modulo di domanda (di cui all'allegato C del sopra citato Decreto n. 1030 GAB/DecA/23 del 8.08.2014) dagli operatori ammessi in graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni alla pesca del corallo di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 19843/DET/1332 del 25.09.2014;
- VISTA la nota (prot. n. 17964 del 26.08.2014) con la quale l'Amministrazione regionale ha richiesto alle Università competenti della Sardegna la comunicazione dei progetti di ricerca in atto in materia di corallo rosso e la disponibilità a partecipare con personale qualificato alla prosecuzione della sperimentazione di utilizzo di R.O.V. per la perlustrazione dei banchi di corallo;
- VISTA l'unica nota di risposta (prot. entrata n. 19076 del 16.09.2014) ricevuta da parte del D.I.S.V.A. dell'Università degli studi di Cagliari con la quale si comunicano i nominativi del personale qualificato disponibile a partecipare alla sperimentazione dell'utilizzo del R.O.V. per la perlustrazione dei banchi di corallo rosso nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo: “Misure gestionali volte al ripopolamento degli stock di corallo rosso (*Corallium rubrum* L., 1758)” di cui al Decreto dell'Assessore dell'agricoltura n.3189/DecA/108 del 19.12.2008;
- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Pesca e acquacoltura n. 19843/DET/1332 del 25.09.2014 “Approvazione della graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni alla pesca del corallo nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna – Annualità 2014 e del modello del giornale di bordo.”;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1286/DECA/33

DEL 29.09.2014

- CONSIDERATO** l'art. 7 della L.R. 5 luglio 1979, n. 59 e ss.mm.ii. che prevede, ai fini di un razionale sfruttamento dei banchi di corallo, che l'Amministrazione provveda al rilevamento dei banchi di corallo avvalendosi tra l'altro di Istituti specializzati;
- RITENUTO** di dover procedere alla definizione delle disposizioni di attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 31/2 del 5.8.2014 in merito alla prosecuzione della sperimentazione dell'utilizzo di R.O.V. per la perlustrazione dei banchi di corallo definendo l'elenco degli osservatori accreditati e i relativi compiti;
- RITENUTO** di dover procedere inoltre alla definizione delle disposizioni in merito al giornale di bordo in conformità a quanto previsto dalla Giunta con la Deliberazione n. 31/2 del 5 agosto 2014;
- VALUTATA** l'esigenza di definire apposite linee guida per garantire la corretta applicazione e osservanza delle norme comunitarie/nazionali vigenti in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca, nonché consentire la certificazione del corallo rosso prelevato nel mare territoriale della Sardegna in tutte le fasi dalla produzione alla trasformazione, alla commercializzazione finale, anche sulla base delle risultanze della sperimentazione avviata dalla stagione di prelievo 2012, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2014;

DECRETA

ART. 1 (*Prosecuzione sperimentazione R.O.V. e soggetti coinvolti*)

1. È disposta la prosecuzione della sperimentazione dell'utilizzo di R.O.V. (*Remotely Operated Vehicles*) per la ricerca dei banchi di corallo rosso, solo in presenza di osservatori accreditati a bordo, nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo: "Misure gestionali volte al ripopolamento degli stock di corallo rosso (*Corallium rubrum* L., 1758) di cui al Decreto dell'Assessore dell'agricoltura n.3189/DecA/108 del 19.12.2008" attuato dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (D.I.S.V.A.) dell'Università degli studi di Cagliari.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1286/DECA/33

DEL 29.09.2014

2. La sperimentazione di cui al comma 1 è riservata agli operatori in possesso dell'autorizzazione regionale alla pesca del corallo che abbiano comunicato l'interesse a parteciparvi nel modulo di domanda (di cui all'allegato C del Decreto n. 1030/DecA/23 del 8.08.2014) per il rilascio dell'autorizzazione alla pesca del corallo.

3. Per la sperimentazione di cui al comma 1 è coinvolto, in qualità di osservatori, personale del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (DI.S.V.A.) dell'Università degli studi di Cagliari;

ART. 2 *(Elenco osservatori e supervisor accreditati)*

1. È approvato l'elenco degli osservatori e supervisor accreditati per l'annualità 2014 per la sperimentazione di cui all'art. 1 comma 1 riportati nell'allegato A al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Gli operatori interessati definiscono i programmi comuni di attività con il coordinatore, o i sostituti, responsabili del progetto del DI.S.V.A. che assicurano la partecipazione degli osservatori accreditati compatibilmente con la disponibilità del personale.

3. L'armatore delle unità di appoggio autorizzate garantisce tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'imbarco degli osservatori e/o supervisor, in condizioni di sicurezza, sulle unità di appoggio interessate dalla sperimentazione in conformità a quanto disposto dal D.M. 218 del 05/08/2002 e ss.mm.ii.

ART. 3 *(Compiti degli osservatori e supervisor accreditati)*

1. Gli osservatori accreditati di cui all'art. 2 comma 1 imbarcati sulle unità di appoggio coinvolte nella sperimentazione provvedono ai seguenti compiti:

1) verificare il rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) utilizzo esclusivo del R.O.V. per la sola perlustrazione dei banchi di corallo rosso;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1286/DECA/33

DEL 29.09.2014

- b) registrazione (se possibile) completa delle immagini e/o rilevamento dei dati relativi ai banchi di corallo individuati e relativa geo-referenziazione (rilevamento delle coordinate geografiche) – copia delle registrazioni devono essere messe a disposizione del D.I.S.V.A. da parte degli operatori coinvolti nella sperimentazione alla conclusione della stagione di prelievo.
- 2) verificare che alla perlustrazione dei banchi di corallo rosso possa fare seguito, successivamente alle operazioni di prelievo effettuate con le modalità consentite dalla normativa vigente, il rilievo dei parametri biologici delle colonie di corallo (di cui al successivo punto 3).
- 3) rilevare i seguenti parametri biologici sul corallo prelevato:
- a) peso complessivo del corallo;
 - b) peso del corallo vivo e del corallo morto;
 - c) diametro basale in mm di ciascuna colonia;
 - d) numero ramificazioni (per singolo ordine dal I al IV) ed altezza massima delle singole colonie (se possibile).
- 4) compilare il rapporto giornaliero di osservazione, Allegato B al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, che viene consegnato al coordinatore che provvede a inviarne copia al Servizio pesca e acquacoltura alla fine della stagione di prelievo.
2. I supervisor accreditati di cui all'art. 2 comma1 provvedono al raccordo con il coordinatore della sperimentazione del D.I.S.V.A., con facoltà di imbarcarsi su tutte le unità coinvolte svolgendo gli stessi compiti previsti per gli osservatori.

ART. 4

(Convezione Argea Sardegna – D.I.S.V.A.)

1. Il D.I.S.V.A. potrà richiedere ad Argea Sardegna eventuali modifiche necessarie all'attuazione della sperimentazione (di cui all'art. 1 comma 1 del presente decreto) al Programma operativo e al relativo piano finanziario del progetto di ricerca "Misure gestionali volte al ripopolamento degli stock di corallo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1286/DECA/33

DEL 29.09.2014

rosso (*Corallium rubrum* L., 1758)" - allegato alla Convenzione (rep. n. 8, prot. n. 1377 del 24.03.2011) citata nelle premesse.

ART. 5 (*Risultati della sperimentazione*)

1. In considerazione delle finalità della sperimentazione volta tra l'altro a verificare la consistenza dei banchi di corallo e a definire una politica gestionale sostenibile per una risorsa di così rilevante interesse biologico nonché socio-economico, i risultati della sperimentazione sono di proprietà dell'Amministrazione regionale e nella disponibilità del D.I.S.V.A. per l'attuazione della sopra citata ricerca.

ART. 6 (*Giornale di bordo*)

1. Il giornale di bordo che non sostituisce il giornale di pesca previsto dal regolamento CE n. 1224/2009 per le unità di LFT \geq a 10 m, deve essere compilato per tutte le uscite in mare dell'unità da pesca anche quando il prelievo di corallo rosso è nullo, prima dell'entrata nel porto di sbarco designato (ai sensi dell'art. 1 comma 9 del Decreto n. 1030 GAB/DecA/23 del 8.08.2014), e firmato dal pescatore/i di corallo, dal comandante e/o armatore dell'unità da pesca, ed eventualmente dall'osservatore se presente ed esibito agli organi di sorveglianza presso il porto di sbarco designato.

2. Il comandante e/o armatore dell'unità da pesca in caso di impossibilità di effettuare lo sbarco del corallo rosso prelevato presso i porti di sbarco designati (di cui all'art. 1 dell'art. 1 comma 9 del Decreto n. 1030 GAB/DecA/23 del 8.08.2014), nell'arco della stessa giornata di prelievo durante gli orari previsti dalle ordinanze dell'autorità marittima competente, consegna e/o trasmette nel più breve tempo possibile - in ogni caso non superiore a 24 ore dal prelievo - via fax o posta elettronica, all'Autorità marittima competente copia del giornale di bordo debitamente compilato e sottoscritto unitamente alla copia della dichiarazione di assunzione in carico (di cui all'Allegato B del Decreto direttoriale del 28 dicembre 2011, n. 155) e provvede allo sbarco del corallo prelevato e alla conseguente vidimazione del giornale di bordo da parte dell'autorità marittima



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1286/DECA/33

DEL 29.09.2014

competente entro 48 ore dall'arrivo in porto per le giornate di pesca dal lunedì al giovedì, o entro 72 ore se la pesca avviene nel giorno di venerdì.

3. È sempre comunque vietato effettuare più di tre giornate di pesca di corallo consecutive senza aver effettuato un'operazione di sbarco.

4. Il giornale di bordo è vidimato al momento dello sbarco presso i singoli porti di sbarco dall'autorità marittima competente a seguito della verifica dei seguenti parametri:

- quota massima giornaliera di cattura - da eseguire sistematicamente sul corallo prelevato per singolo pescatore facendo uso della strumentazione (bilancia) a norma CE messa a disposizione dagli operatori sulle singole unità di appoggio;

- diametro basale minimo - da eseguire a campione;

- completa compilazione e sottoscrizione del giornale di bordo.

ART. 7

(Linee guida tracciabilità e disposizioni di riferimento)

1. È approvato il documento "Linee guida per garantire il rispetto della normativa in materia di tracciabilità del corallo rosso", allegato C al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale

2. Con riferimento alle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna si applicano le disposizioni di cui:

- al D.M. 10 novembre 2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;

- al Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del 28 dicembre 2011 e ss.mm.ii. relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1286/DECA/33

DEL 29.09.2014

dell'acquacoltura con particolare riferimento all'obbligo di compilazione dell'Allegato B (dichiarazione di assunzione in carico), dell'Allegato C (nota di vendita) e dell'Allegato D (documento di trasporto).

ART. 8 *(Efficacia)*

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione (www.regione.sardegna.it) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

L'Assessore

Elisabetta Falchi